



Città di Andria

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
Piazza Trieste e Trento, 76123

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

<p><b>N.7 DEL 17.05.2018</b></p>	<p><b>TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza n. 1573/2011, pubblicata in data 20.10.2011: tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà NEFTHI s.r.l. (riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 300 e 962). Adozione della variante urbanistica.</b></p>
--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILADISCIOTTO**, il giorno **17** del mese di **MAGGIO** alle ore **11,30** nella sede municipale del Comune di **ANDRIA** con l'assistenza del Dott. Giuseppe **BORGIA** - Segretario Direttore Generale,

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

Dott. Arch. Vincenzo **TURTURRO** - dirigente in servizio presso il comune di Giovinazzo, nella qualità di commissario designato dal T.A.R. Puglia con provvedimenti n. 1573/2011 del 20 ottobre 2011 e n. 353/2016 del 17 marzo 2016, per l'esecuzione del giudicato di cui in oggetto;

**PREMESSO:**

- che il Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, vigente nell'attualità, è stato approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 26.06.1995;
- che, per effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia - Bari - sezione I, n. 1719/2000 del 03.05.2000, a seguito dell'accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12.12.1995 e proposto dal sig. Riccardo Bonomo (dante causa della NEFHTI s.r.l., con sede in Andria alla Galleria Pisani n. 9, attuale proprietaria del suolo di interesse) contro la Regione Puglia ed il Comune di Andria, è stata annullata per difetto di motivazione la tipizzazione definita dalla suddetta strumentazione urbanistica generale (cioè, "A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale") per il suolo riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 300 e 962;
- che, a seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l'interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall'art. 4, ultimo comma, della L. 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell'art. 9 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n.380/2001), destinata ad operare là dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica;
- che, con sentenza n.1573/2011 del 20.10.2011, il T.A.R. Puglia - Bari - sezione III, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto contro il Comune di Andria dalla società NEFHTI s.r.l., ha

dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 05.03.2010, volta alla tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà, nominando per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, il Commissario *ad acta* nella persona del Responsabile dell'UTC del Comune di Giovinazzo.

- che, all'atto del proprio insediamento, questa Autorità commissariale, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, ha accertato se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'Amministrazione Comunale di Andria avesse provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione n.1573/2011 (poi procrastinato con successive ordinanze collegiali n. 257 del 17.03.2017 e n. 465 del 29.03.2018); per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento - e a tutt'oggi - l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie e, segnatamente, della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione;
- che, in esecuzione alla detta sentenza del T.A.R. Bari n.1573/2011, sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata, con proprio provvedimento n. 6 del 19.04.2017, questo Commissario *ad acta* ha approvato la delibera preliminare di cui all'art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. n. 56/1980, volta alla tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà NEFHTE s.r.l.;
- che detta deliberazione, sulla scorta delle argomentazioni ivi svolte, ha ritenuto potersi attingere, per la tipizzazione del detto suolo, al paragrafo 1.4 (Zona A3 - aree di interesse specifico) della delibera di Giunta Regionale 13 novembre 1989, n. 6320: *<<parti di territorio, generalmente esterne al centro abitato, in cui per presenze paesistiche, storiche, archeologiche o per particolarità del paesaggio agricolo [sia] necessaria la salvaguardia. Per esse vanno previsti gli interventi di cui alla "Zona A1".>>*.
- che, conclusivamente con la citata deliberazione n. 6/2018 è stata assunta procedibile l'attribuzione al suolo in questione, *<<(…) nella parte già destinata nel P.R.G. a ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale, della stessa destinazione urbanistica ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale, secondo la disciplina mutuata dall'art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria; (...)>>*;

**RICHIAMATO** tutto quanto in detta deliberazione n. 6/2018 è stato premesso, rilevato e considerato, intendendosi qui integralmente trascritto;

**VISTA** la proposta di variante puntuale per il suolo menzionato nella superiore premessa, costituita dagli elaborati: 1. *Relazione*; 2. *Atlante cartografico*;

**DATO ATTO:**

- che la destinazione urbanistica proposta non comporta modificazione del territorio, rispetto all'attuale conformazione dei luoghi interessati, e perciò non necessita l'acquisizione di pareri preliminari all'adozione della variante urbanistica in argomento;
- che, per le finalità di cui al titolo II della seconda parte (Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - i. l'Autorità procedente (questo Commissario *ad acta*), in data 03.05.2018 con nota prot. n. 37639 del 20.04.2018, ha avviato la procedura di registrazione del piano urbanistico in variante, ai sensi dell'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 7.4, del R.r. 9 ottobre 2013, n.18;
  - ii. la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS, previsto dall'art. 7, comma 7.2 lett a) sub VIII del R.r. n. 18/2013 è stata attestata con nota del Comune di Andria prot. n. 39694 del 02.05.2018, ricorrendo l'ipotesi di *<<modifica ai piani urbanistici generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale di comparto o dei rapporti di copertura (...)>>*;
  - iii. con nota PEC prot. n. AOO\_089/04/05/2018/0004726 l'Autorità competente per la VAS (Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali) ha trasmesso il provvedimento conclusivo di registrazione ai fini VAS;
- che nelle more dell'approvazione definitiva della ridetta variante ai sensi dell'art 96, comma 1, lett. c), delle N.T.A. del P.P.T.R. dovrà procedersi all'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c), delle N.T.A. del P.P.T.R. ricorrendo l'ipotesi di *<<(…) approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale>>*;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 1573/2011, depositata in segreteria in data 20.10.2011, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

**DELIBERA**

1. **di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.r. 31 maggio 1980 n. 56 e ai sensi dell'art.15 della L.r. 12 febbraio 1979, n. 6e s.m.i., la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, secondo i seguenti elaborati di modificazione dello strumento urbanistico generale:
  - 1) *Relazione*
  - 2) *Atlante cartografico*
3. **di imprimere** alle aree, nell'attualità prive di tipizzazione urbanistica, identificate catastalmente al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle catastali 84, 300 e 962, la destinazione *ZONE A3 - edifici sparsi di*

*valore storico-ambientale*, secondo la disciplina mutuata dall'art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria, come di seguito trascritta per la parte valevole per il suolo di interesse:

*<<Art. 6.4 – ZONE A3 EDIFICI SPARSI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE*

*Gli edifici di valore storico ambientale, così come indicati nell'elenco allegato al P.R.G.C., sono beni diffusi ricadenti in varie zone di P.R.G. per i quali è previsto il "recupero edilizio".*

*Per tali edifici valgono le prescrizioni di cui all'art. 6.2 con la esclusione di quanto previsto al comma 3° lettera c).*

*Si prescrive inoltre che all'edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione.>>;*

4. **di dare atto**, per le finalità di cui al titolo II della seconda parte (Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della sussistenza per l'adottanda variante delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS, prevista dall'art. 7, comma 7.2 lett a) sub VIII del R.r. 9 ottobre 2013, n.18;

5. **di disporre:**

- perché la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, ai sensi dell'art. 15, alinea 4 e 15, della L.r. 56/1980, sia depositata presso la Segreteria comunale per 30 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione della variante al P.R.G. adottanda, di cui alla deliberazione del Commissario *ad acta* n. 6 del 19.04.2018;
- perché, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio *on line* del Comune;
- perché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Andria, nella sezione *Amministrazione trasparente* (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.andria.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- perché ai sensi dell'art 96, comma 1, lett. c), delle N.T.A. del P.P.T.R. si provveda per essa variante all'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica;

del che, incaricando l'Ufficio del Commissario *ad acta*, sì come costituito con proprio atto deliberativo n. 1 del 11.04.2016 e successivamente modificato.

La seduta termina alle ore 11, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMMISSARIO AD ACTA





CITTÀ  
DI ANDRIA

*Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI*

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

**17 MAG. 2018**

Addi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr Giuseppe BORGIA**